

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

16° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1998

Presidenza del presidente ANGIUS

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
ALBERTINI (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	3, 5, 6 e <i>passim</i>
BONAVITA (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>), relatore alla Commissione	4, 8, 11 e <i>passim</i>
BOSELLO (<i>AN</i>)	4, 6, 8
CADDEO (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	47, 48
CASTELLANI, sottosegretario di Stato per le finanze	5, 8, 11 e <i>passim</i>
D'ALÌ (<i>Forza Italia</i>)	4, 6, 22 e <i>passim</i>
MONTAGNA (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	28, 29
ROSSI (<i>Lega Nord-per la Padania indep.</i>)	15

I lavori hanno inizio alle ore 20,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2524.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 29 gennaio scorso, nel corso della quale si è giunti alla votazione dell'emendamento 11.1 presentato all'articolo 11 del testo già accolto dalla Commissione in una precedente fase procedurale ed assunto come testo base.

Ricordo che nella seduta del 28 gennaio, dovendosi attendere il parere della 1^a e della 2^a Commissione sugli emendamenti prima di passare alla votazione degli articoli, si è proceduto all'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati al testo del disegno di legge e all'espressione del parere da parte del relatore e del rappresentante del Governo, i quali si sono dichiarati comunque contrari a tutti gli emendamenti su cui la 5^a Commissione ha dato parere negativo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Restano da votare i seguenti emendamenti presentati all'articolo 11:

Al comma 2, le parole: «solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare», sono sostituite dalla seguente: «quando».

11.2

ALBERTINI

Al comma 3, le parole: «indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei confronti dei contribuenti» sono sostituite dalle seguenti: «Nei confronti degli esercenti attività d'impresa».

11.3

D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere le parole: «L'Ufficio delle imposte procede ai controlli di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 nei confronti di tutti i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare compreso tra 10 e 50 miliardi, almeno una volta ogni sei anni, ed una volta ogni tre anni se di ammontare superiore a 50 miliardi».

11.4

ALBERTINI

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro delle finanze è istituita una Commissione composta da sei esperti, designati dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su segnalazione delle organizzazioni economiche di categoria e degli organi professionali».

11.6

ROSSI

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «tenuto conto anche delle» con le altre: «composta per almeno due terzi in base alle».

11.7

D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Commissione è chiamata ad esprimere in tutte le fasi di costruzione degli studi di settore un parere in merito all'idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà a cui si riferiscono».

11.8

D'ALÌ, VENTUCCI

Sopprimere il comma 11.

11.9

ALBERTINI

Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere le seguenti parole: «Essa deve essere costituita sotto forma di società per azioni di cui il Ministero delle finanze deve detenere una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per cento. Ulteriori quote di capitale possono essere detenute da altri enti pubblici quali Consob ed Isvap ed altri enti esercenti attività di controllo sulle imprese».

11.10

ALBERTINI

ALBERTINI. Sulla base delle informazioni fornitemi dal rappresentante del Governo nella seduta precedente, ritiro l'emendamento 11.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dai senatori D'Alì e Ventucci.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.4.

ALBERTINI. Rilevo l'opportunità di sottoporre a periodici controlli i contribuenti che dichiarino ricavi di entità ragguardevole come quelli

indicati (almeno una volta ogni sei anni se si tratta di un ammontare compreso tra 10 e 50 miliardi; una volta ogni tre anni se si tratta di un ammontare superiore a 50 miliardi). Evidenzio pertanto l'opportunità di dotare l'Amministrazione finanziaria di un numero di accertatori pari a 20.000 unità, nell'auspicio che il Governo dia attuazione alle dichiarazioni programmatiche recentemente rese dallo stesso Ministro delle finanze che appaiono perfettamente in linea con l'emendamento 11.4. Ne raccomando, pertanto, l'approvazione.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. In una precedente occasione il Governo ha dimostrato che l'attività ispettiva su queste aziende viene periodicamente effettuata, riportandone un rendiconto: imporre delle scadenze entro le quali effettuare certi controlli potrebbe, a mio giudizio, provocare effetti contrari, finendo per far effettuare i controlli solo una volta ogni sei anni o ogni tre entro la scadenza prevista. Dichiaro, pertanto, il mio voto contrario sull'emendamento 11.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dal senatore Albertini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.7.

D'ALÌ. L'emendamento 11.7 è teso a vincolare maggiormente il Ministro quanto alla composizione della Commissione di cui al comma 7 prevedendo l'esatta percentuale dei componenti della Commissione stessa scelti su segnalazione del Ministro.

BOSELLO. Mi associo a quanto detto dal senatore D'Alì, richiamando ancora una volta l'attenzione del Governo, degli uffici legislativi e dei colleghi tutti sulla necessità di formulare norme che contengano precetti e non indicazioni vaghe o generiche che non abbiano alcun contenuto normativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.7, presentato dai senatori D'Alì e Ventucci.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.8.

D'ALÌ. Vorrei ancora una volta sottolineare l'opportunità di approvare l'emendamento 11.8, il cui fine è quello di chiamare la Commissione consultiva ad esprimere il suo parere in tutte le fasi di preparazio-

ne dello studio e non successivamente, a conclusione dell'*iter*: si consideri infatti che se il Ministro recepisce un eventuale parere negativo della Commissione al termine dei lavori, l'inevitabile effetto che ne deriverebbe sarebbe quello di ricominciare da capo il lavoro svolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.8, presentato dai senatori D'Alì e Ventucci.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.9.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. In relazione a tale emendamento, soppressivo del comma 11 dell'articolo 11, il Governo propone un'ipotesi di riformulazione del comma stesso che potrebbe essere la seguente: «Nell'articolo 62-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: “, con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito, all'impiego di attività lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attività e ad altri elementi significativi in relazione all'attività esercitata” sono sostituite con le seguenti: “con riferimento ad ogni elemento ritenuto significativo”».

ALBERTINI. Signor Presidente, con questa riformulazione proposta dal Governo è stato fatto un piccolo passo avanti che però non ritengo ancora adeguato, nel senso che il richiamo «ad ogni elemento ritenuto significativo» ha una qualche valenza, ma cancella i riferimenti specifici che erano indicati nella normativa vigente, ai quali poi si potevano aggiungere tutti gli altri elementi significativi in relazione all'attività esercitata.

Pertanto, pur prendendo atto della parzialissima buona volontà del Governo, che in qualche modo ha apportato delle correzioni, debbo lamentare che così facendo vengono cancellati dei riferimenti specifici molto importanti; insisto quindi per la votazione del mio emendamento e preannuncio la mia eventuale astensione sulla proposta di riformulazione testè avanzata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.9, presentato dal senatore Albertini.

Non è approvato.

A questo punto chiedo al Governo se intende formalizzare con un emendamento la proposta di riformulazione del comma 11 dell'articolo 11.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo aveva avanzato una proposta di riformulazione condizionandola al ritiro

da parte del senatore Albertini del suo emendamento. Poichè ha insistito per la votazione, il Governo dichiara di non voler formalizzare la sua proposta.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 11.10. Ricordo che il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole limitatamente alla prima parte, cioè fino alle parole: «non inferiore al 51 per cento.», condizionando quindi detto parere alla soppressione dell'ultimo periodo.

ALBERTINI. Signor Presidente, accolgo la proposta del relatore e modifico in tal senso il testo del mio emendamento.

D'ALÌ. Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia dichiaro il nostro voto contrario sull'emendamento in esame.

BOSELLO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.10, presentato dal senatore Albertini, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

D'ALÌ. Signor Presidente, dichiariamo voto contrario sull'articolo 11. Da parte mia (recepisco l'invito del senatore Bosello) debbo sottolineare come alcune piccole modifiche che ritenevamo utili, per una migliore lettura del testo ed una maggiore efficacia delle previsioni contenute nell'articolo, non siano state approvate dalla Commissione. Di ciò mi rammarico, e pertanto voterò contro questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11, nel testo modificato.

È approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11:

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Regime fiscale estero privilegiato)

1. Nell'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: “in misura inferiore” a “della stessa natura” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura determinata complessivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di iniziativa del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”».

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *d*) aggiungere la seguente:

“*e*) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli Uffici ai sensi dell'articolo 32 comma 1, nn. 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o dell'articolo 51, comma 2, nn. 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972”;

2. All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere, in fine il seguente comma:

“Le disposizioni di cui al comma quarto si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, commi secondo, terzo e quarto”.

3. All'articolo 32, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere, in fine il seguente comma:

“Le notizie ed i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'Ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta”.

4. All'articolo 51, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, aggiungere, in fine il seguente comma:

“Per l'inottemperanza agli inviti di cui al comma 2, numeri 3 e 4, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973”».

11.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le prestazioni corrispondenti a quelle rese dai centri di assistenza fiscale si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorchè rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse, in quanto richieste dall'associato per ottemperare agli obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

11.0.3

IL RELATORE

Metto ai voti l'emendamento 11.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 11.0.2.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per una migliore redazione del testo dell'emendamento in esame sarebbe opportuno introdurre una modifica al comma 2. Presento pertanto il seguente subemendamento:

All'emendamento 11.0.2, al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «dell'articolo 32, commi secondo, terzo e quarto» con le seguenti: «dell'articolo 32, primo comma, nn. 2, 3 e 4».

11.0.2/1

IL RELATORE

Si tratta, in sostanza, di una sorta di coordinamento formale, quindi ne chiedo l'approvazione.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole sul subemendamento testè presentato dal relatore.

BOSELLO. Stiamo assistendo ad un esempio della luminosa linearità della nostra legislazione!

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 11.0.2/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.2.

BOSELLO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario, motivato dal fatto che da un lato l'emendamento in esame sembra restringere ulteriormente le possibilità di difesa del contribuente, dall'altro mi pare che, soprattutto nei confronti delle imprese, possa prestarsi ad equivoci. In particolare, al comma 3 si fa riferimento ad atti documentali, libri e registri, e non si prende in considerazione la possibilità che quegli elementi che potrebbero interessare l'Amministrazione finanziaria siano conservati su supporti magnetici o di altra natura, quali oggi la tecnologia conosce. In altre parole, l'emendamento mette in luce il fatto che si continua ad emanare una normativa che presuppone una contabilità cartacea quando essa ormai è per lo più riassuntiva di registrazioni che avvengono in modo, per così dire, «elettronico».

Per questo motivo ritengo di dover manifestare voto contrario sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.2, presentato dal relatore, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Art. 12.

(Disposizioni per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria)

1. Nell'articolo 4, lettera *a*), della legge 29 ottobre 1991, n. 358 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo le parole da «in posizione di» fino a «o equiparata», sono sostituite dalle seguenti: «con la qualifica di magistrato di cassazione o equiparata, ovvero un avvocato dello Stato o un funzionario parlamentare con almeno nove anni di anzianità nella qualifica»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ad esso possono essere destinati, in posizione di fuori ruolo, magistrati ordinari, amministrativi o avvocati dello Stato, in numero non superiore a sei».

È approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12:

All'emendamento 12.0.1, sopprimere le parole: «e successive modificazioni e integrazioni».

12.0.1/1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Norme interpretative del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29)

1. Le disposizioni legislative concernenti l'amministrazione finanziaria successive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, vanno intese nel senso che devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1 e 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993».

12.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Mantenimento in bilancio di fondi)

1. Le disponibilità iscritte sui capitoli 1021, 1086, 1099, 3097, 3102, 3135, 3332, 3869, 7851, 7853 e 8205 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1997, ivi comprese quelle derivanti da quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, possono essere impegnate nell'esercizio 1998.

2. Le somme iscritte nell'anno 1995 ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, sul capitolo 1027 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, non utilizzate alla data del 31 dicembre 1997, sono destinate, nell'anno 1998, al Fondo costituito nel predetto stato di previsione in attuazione dell'articolo 3, comma 196, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni. Dette somme saranno versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1998 ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

3. Il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni ai capitoli di bilancio istituiti per effetto della suddivisione delle spese gravanti sui capitoli di cui ai commi 1 e 2, tra i diversi centri di responsabilità».

12.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 20, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

“a-bis) nelle vecchie carriere di concetto e nei nuovi profili professionali in base alla circolare 23900 del 14 ottobre 1988 emanata dal Dipartimento della funzione pubblica;

a-ter) gli impiegati assunti il primo ottobre 1991 nel Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette hanno diritto agli stessi benefici giuridici previsti dalla legge n. 312 del 1980 applicati ai loro colleghi partecipanti agli stessi concorsi, assunti in precedenza».

12.0.3

COSTA, LO CURZIO

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il subemendamento 12.0.1/1, che propone di sopprimere le parole «e successive modificazioni e integrazioni» nell'emendamento 12.0.1, si illustra da sè.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo parere favorevole sul subemendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il sub emendamento 12.0.1/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dal relatore, nel testo modificato.

È approvato.

Ricordo che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul comma 2 dell'emendamento 12.0.2. Ricordo altresì che il Governo ha espresso parere favorevole su tale emendamento a condizione che venga soppresso interamente il comma 2.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in ottemperanza a tale parere, modifico l'emendamento 12.0.2 sopprimendo il comma 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.2, presentato dal relatore, nel testo modificato.

È approvato.

PRESIDENTE. Essendo stato approvato un testo modificato, i riferimenti normativi interni al comma 3 andranno riformulati in sede di coordinamento.

Ricordo che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario sull'emendamento 12.0.3, così come avevano fatto il relatore ed il rappresentante del Governo.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.3, presentato dai senatori Costa e Lo Curzio.

Non è approvato.

Art. 13.

(Norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte)

1. Nell'articolo 1, comma 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, sono sostituite dalle parole: «e consulenti del lavoro, iscritti negli appositi albi», con le seguenti: «, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, iscritti nei rispettivi albi,».

2. All'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficoltà di ordine economico determinate in base a precisi parametri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio competente per territorio può disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonchè, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».

3. I riferimenti al responsabile della direzione regionale delle entrate contenuti nell'articolo 1, commi da 1 a 7, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, si intendono effettuati all'ufficio unico delle entrate o al centro di servizio e, sino alla loro attivazione, alla sezione staccata della direzione regionale delle entrate competente per territorio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. - (*Modifiche all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante disposizioni in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte*). - 1. All'articolo 25 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "di ordine economico" sono aggiunte le seguenti: "determinate in base a precisi parametri stabiliti con decreti del Ministro delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,";

b) al comma 1, primo capoverso, sopprimere il secondo periodo;

c) al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: "per i due anni" fino a: "del biennio," con il seguente periodo: "fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado conseguente all'accertamento della condotta illecita per omesso versamento, penalmente rilevante, dei professionisti di cui al primo comma, nonchè successivamente,"».

Sopprimere i commi 2 e 3.

13.2

IL RELATORE

Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 14.

(Crediti tributari di modesta entità)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, sono stabiliti, per ciascun tributo erariale o locale, gli importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti gli importi dei crediti comprensivi o costituiti solo da pene pecunarie, soprattasse o interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali non si fa luogo a iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione.

3. Nella nota numero 2 dell'articolo 21, concernente le modalità e i termini di versamento della tassa sulle concessioni governative per la licenza per l'utilizzazione di telefoni cellulari, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso decreto sono stabiliti le modalità e i termini di versamento all'erario delle soprattasse per tardivo pagamento di cui all'articolo 9, terzo comma, lettere *a*) e *b*)», del presente decreto, da parte dei concessionari del servizio».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, le parole: «da pene pecunarie, soprattasse» sono sostituite dalle seguenti: «da sanzioni amministrative».

14.2

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

14.3

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 4, la lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente i soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione, è sostituita dalla seguente:

“*b*) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta nonché redditi di lavoro dipendenti e assimilati e redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 1.000.000 annue;”».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogata la lettera a).

14.1

ROSSI

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti 14.2 e 14.3, che sono riportati sul fascicolo suppletivo degli emendamenti.

L'emendamento 14.2 si rende necessario per operare un coordinamento con il decreto legislativo che ha riformulato le sanzioni amministrative: in esso, infatti, le pene pecunarie e le soprattasse sono state trasformate in sanzioni amministrative. Quindi se vogliamo uniformare il provvedimento a quanto è già stato normato, non possiamo usare terminologie diverse, e l'emendamento tende appunto ad operare un'omogeneizzazione della normativa.

L'emendamento 14.3 è volto alla soppressione del comma 3 dell'articolo. Si tratta infatti di una assegnazione impropria (sfuggitaci durante i lavori che abbiamo svolto) perchè trasforma il sostituto d'imposta di chi gestisce la rete per i telefoni cellulari in assenza di una norma a monte che lo permetta.

BOSELLO. Mi dispiace che ve ne siate accorti!

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Non esiste una norma che istituisca un sostituto d'imposta per questa fattispecie.

PRESIDENTE. Faccio presente che, non ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 41, comma 5, del Regolamento, gli emendamenti 14.2 e 14.3 non sono stati trasmessi alla 2^a Commissione permanente per l'espressione del parere.

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Chiedo al presentatore dell'emendamento 14.1 se accoglie l'invito, precedentemente formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo, a ritirarlo in quanto la materia è già disciplinata dal decreto legislativo sulle sanzioni amministrative.

ROSSI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 14.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 15.

(Interessi per rapporti di credito e debito relativi a tributi locali)

1. Le disposizioni dei commi 141, primo periodo, e 142 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardanti, rispettivamente, la misura degli interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso delle imposte erariali e il potere del Ministro delle finanze di variare la predetta misura, si applicano anche per i tributi dei comuni e delle province.

2. Per i tributi per i quali il saggio degli interessi è calcolato in relazione al semestre compiuto, la disposizione del comma 1, riguardante la misura degli interessi, ha effetto a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

È stato presentato il seguente emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 15:

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di rimborso interessi ai concessionari della riscossione)

1. La lettera c), comma 6, dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente i rimborsi spese da parte dei contribuenti a favore dei concessionari della riscossione, è sostituita con la seguente:

“c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo,

questi ultimi nella misura annua pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti percentuali.”».

15.0.1

ROSSI

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Art. 16.

(Efficacia della definizione dei rapporti tributari pendenti ai sensi dell'articolo 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)

1. Le disposizioni dell'articolo 32, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si interpretano nel senso che la definizione delle situazioni e pendenze tributarie, di cui al titolo VI della legge medesima, si intende legittimamente avvenuta, purchè i contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni integrative di cui al comma 1 del citato articolo 32 e che non hanno corrisposto in tutto o in parte alle previste scadenze, anche ratealmente, le somme dovute, provvedano, alla scadenza della rata, al pagamento delle complessive somme iscritte nel ruolo speciale di cui all'articolo 39, comma 4, della predetta legge n. 413 del 1991; il pagamento è considerato valido se comunque eseguito prima dell'inizio della azione esecutiva.

2. Qualora il pagamento non sia eseguito ai sensi del comma 1, ovvero nelle ipotesi di dichiarazioni integrative tardive o nulle, la definizione delle situazioni e pendenze tributarie è priva di effetto e l'amministrazione finanziaria, entro il secondo anno successivo a quello di scadenza del termine, di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per l'iscrizione nel ruolo speciale delle somme dovute, può esercitare l'azione di accertamento con riferimento a tutti i periodi d'imposta indicati nella dichiarazione integrativa.

3. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi previste dagli articoli 45, comma 4, e 51, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

È approvato.

Art. 17.

(Disposizioni in materia di sanzioni e interessi)

1. Per le procedure concorsuali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e gli interessi, a condizione che l'imposta dovuta venga

versata in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla data del decreto di chiusura di cui all'articolo 193 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nel caso di amministrazione controllata, dalla data del passaggio in cosa giudicata della sentenza di omologazione di cui all'articolo 181 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nel caso di concordato preventivo, dalla data del decreto di esecutività del piano di riparto di cui all'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nel caso di fallimento, dalla data del provvedimento di autorizzazione del piano di riparto di cui all'articolo 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nel caso di liquidazione coatta amministrativa, dalla data del provvedimento di autorizzazione del piano di riparto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 convertito con legge 3 aprile 1979, n. 95 nel caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ovvero in dodici rate bimestrali maggiorate degli interessi computati al tasso di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 a far tempo dai suddetti termini».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

17.1

IL RELATORE

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 17.

Non è approvato.

È stato presentato il seguente emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 17:

«Art. 17-bis.

(Norme in materia di trasparenza sull'erogazione di servizi pubblici)

1. I gestori ed esercenti pubblici servizi devono evidenziare nelle fatture le penalità e gli interessi addebitati all'utente per ritardato pagamento. Gli interessi di mora non possono, comunque, essere superiori, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti percentuali».

17.0.1

ROSSI

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Art. 18.

(Termine per la soppressione della Commissione tributaria centrale)

1. All'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, concernente l'insediamento delle commissioni tributarie, le parole: «con l'esaurimento dei ricorsi pendenti e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «, tenuto conto dei ricorsi pendenti, entro la data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze».

È approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 18:

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Trasferimento di demanio lacuale)

1. I beni appartenenti al demanio lacuale statale a terra e relative pertinenze demaniali sono trasferiti al demanio dei comuni, nel cui abitato ricade lo stesso.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, definisce le modalità di trasferimento delle aree e dei beni di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, i rappresentanti dei Comuni e degli enti interessati, d'intesa con quelli degli uffici del territorio delle sezioni staccate del demanio e delle direzioni compartimentali del territorio nonchè con quelli degli uffici competenti del Ministero dei lavori pubblici provvedono ad inviare apposita ricognizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I Comuni provvedono a determinare ed aggiornare gli eventuali canoni concessori per le attività affidate in gestione secondo le modalità e i criteri stabiliti nell'atto di concessione

5. Onde uniformare i criteri per le determinazioni di cui al comma 4, i Comuni promuovono forme di compartecipazione per le singole realtà circumlacuali, costituendo eventualmente appositi Consorzi per le finalità in oggetto.

6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, i Comuni competenti per territorio subentrano nei rapporti giuridici ed economici in atto.

7. I Comuni, in deroga alla vigente normativa, provvedono direttamente alla utilizzazione dei beni di cui al comma 1 e alla riscossione dei relativi proventi.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante la riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai comuni interessati in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione, determinati dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovuti per i beni appartenenti al demanio lacuale statale e trasferiti ai sensi della presente legge, al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi».

18.0.1

CARPINELLI, CAPALDI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Trasferimento di demanio marittimo)

1. I terreni del demanio marittimo di Campomarino per i quali è in corso la procedura di sdemanializzazione ai sensi dell'articolo 35 del Codice della navigazione, che risultino alla data del 30 giugno 1997, nel possesso del comune medesimo ovvero di persone fisiche, o giuridiche pubbliche e private, sono trasferiti *ope legis*, all'atto della adozione del provvedimento di sdemanializzazione, nel patrimonio del comune di Campomarino.

2. Con regolamento del Consiglio comunale, da adottarsi entro 6 mesi dalla comunicazione, a cura del Ministero delle finanze, del provvedimento di cui al comma 1, saranno stabilite le modalità ed il prezzo per la cessione della proprietà dei terreni di cui al comma 1 medesimo, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate, alle persone fisiche e alle persone giuridiche pubbliche e private, che ne risultino in possesso alla data del 30 giugno 1997 e dimostrino il titolo di acquisto della proprietà, sebbene inficiato dalla natura demaniale del bene, in uno delle forme previste dall'ordinamento giuridico:

1) Il prezzo della alienazione dovrà esser predeterminato, previo parere favorevole del competente ufficio del territorio da notificare al comune entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta, decorsi i quali si intende acquisito, tenendo conto della attuale destinazione urbanistica del terreno e non potrà essere inferiore a lire 500 a metro quadro e superiore a lire 2.000 al metro quadro, per i terreni destinati a verde agricolo, pubblico e privato, ed inferiore a lire 2.000 al metro quadro e superiore a lire 10.000 al metro quadro, per i restanti, in relazione alla destinazione d'uso dei terreni ed agli indici di fabbricabilità.

2) Per i terreni già edificati o in corso di edificazione il trasferimento della proprietà dovrà essere subordinato all'accertamento della regolarità urbanistica della costruzione.

3) A tutti gli aventi diritto, ai sensi della vigente legge, dovranno essere assicurate idonee forme di comunicazione individuale o collettiva, nel caso di possesso comune, delle modalità e prezzo di alienazione, con la fissazione di un termine non inferiore a 180 giorni dalla ricezione per la adesione alla proposta di vendita, pena la decadenza dai benefici della presente legge.

4) Il prezzo per l'acquisto dovrà essere interamente e direttamente versato tramite il competente ufficio del registro che ne rilascia quietanza da esibire al momento della stipula del contratto.

5) La destinazione urbanistica dei terreni trasferiti al patrimonio del comune di Campomarino ai sensi del comma 1, non può essere modificata per la durata di 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge.

6) In caso di vendita da parte del comune di Campomarino dei terreni in suo possesso alla data del 30 giugno 1997, trasferiti nel proprio patrimonio, dovrà essere versato allo Stato il 50 per cento del corrispettivo».

18.0.2

BISCARDI, VALLETTA, CADDEO

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 18.0.1.

Chiedo al senatore Caddeo se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 18.0.2 in considerazione del fatto che il suo contenuto è ricompreso nell'emendamento 26.0.13.

CADDEO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 18.0.2.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli successivi:

Art. 19.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione dell'abbonamento radiotelevisivo)

1. Per la detenzione di apparecchi radiotelevisivi senza aver pagato il relativo abbonamento, si applica una soprattassa pari a due volte l'ammontare dell'abbonamento stesso.

2. In caso di pagamento dell'abbonamento entro il mese successivo a quello di scadenza, è dovuta una soprattassa pari ad un sesto della semestralità dell'abbonamento; per i pagamenti effettuati oltre detto mese è dovuta una soprattassa pari alla metà della predetta semestralità; decorso un anno dalla scadenza del termine fissato per il versamento è dovuta una soprattassa pari a due volte l'ammontare dell'abbonamento stesso.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

19.1

LA LOGGIA, D'ALÌ, VENTUCCI

Sopprimere l'articolo.

19.6

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

«Art. 19. – 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma 1, sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere criptati».

19.2

ROSSI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di pagamento dell'abbonamento oltre il termine stabilito è dovuto un interesse pari al doppio del tasso di interesse legale».

19.3

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le entrate relative al canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono devolute alle regioni, nel cui territorio sono riscosse. Al concessionario del servizio sono attribuite le somme relative alle soprattasse di cui ai commi precedenti».

19.4

ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le entrate relative al canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono devolute alle province, nei cui territori sono riscosse. Al concessionario del servizio sono attribuiti le somme relative alle soprattasse di cui ai commi precedenti».

19.5

ROSSI

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 19.6 soppressivo dell'intero articolo (identico all'emendamento 19.1), perchè la materia dell'accertamento e della riscossione dell'abbonamento radiotelevisivo è stata già disciplinata dalle norme del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Non ricorrendo le condizioni previste dal comma 5 dell'articolo 41 del Regolamento, gli emendamenti 19.1 e 19.6, di contenuto identico, non sono stati trasmessi alla 2^a Commissione permanente per l'espressione del parere.

D'ALÌ. Signor Presidente, pur prendendo atto del mutato parere del relatore in relazione all'articolo 19, sottolineo che la soppressione dell'articolo non appare motivata, come sarebbe giusto, dall'esigenza di evitare vessazioni nei confronti del contribuente, ma risponde ad una logica legislativa. Mi rammarico del fatto di non essere stato sollerte nel prendere visione del decreto menzionato dal senatore Bonavita, ma il numero degli atti normativi del Governo è talmente cospicuo che seguirne la redazione è pressochè impossibile.

Prendo atto con rammarico del fatto che il Governo impone tasse e soprattasse mediante decreti legislativi, continuando a «bypassare» sistematicamente il Parlamento. La legittima richiesta, espressa da alcuni colleghi, di conoscere il motivo della soppressione dell'articolo in esame è significativa di uno stato di disagio, non esplicitato in maniera forte ma radicato in tutti i membri del Parlamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dai senatori D'Alì e Ventucci, identico all'emendamento 19.6, presentato dal relatore.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi gli emendamenti 19.2, 19.3, 19.4 e 19.5.

È stato presentato il seguente emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 19:

«Art. 19-*bis*.

(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative)

1. All'articolo 23 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, recante l'indicazione degli atti soggetti alle tasse sulle concessioni governative, è apportata la seguente modificazione:

a) nella nota 3, dopo le parole: "per le sole società di capitali" sono aggiunte le seguenti: "nonchè per le banche popolari e le banche di credito cooperativo"».

19.0.1

D'ALÌ, VENTUCCI

Ricordo che la 5^a Commissione nonché il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario sull'emendamento in esame.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.1, presentato dai senatori D'Alì e Ventucci.

Non è approvato.

Art. 20.

(Disposizioni in materia di notifica degli atti dell'amministrazione finanziaria)

1. Nell'articolo 14, primo comma, primo periodo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, concernente la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria a mezzo posta, dopo le parole: «al contribuente», sono inserite le seguenti: « deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e», ed inoltre, dopo le parole: «a mezzo della posta», sono inserite le seguenti: «direttamente dagli uffici finanziari, nonché – ove ciò risulti impossibile –».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In deroga ai commi 3 e 4 dell'articolo 139 del codice di procedura civile, gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere notificati solo alla persona interessata».

20.1

ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente i soggetti abilitati alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente, è sostituito dal seguente: "La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori o dagli ufficiali di riscossione dipendenti dal concessionario"».

20.2

ROSSI

Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.2, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Art. 21.

(Disposizioni in materia di demanio)

1. Gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, sono trasferiti di diritto, a titolo gratuito, in proprietà dei comuni nei cui territori sono ubicati a decorrere dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelli gestiti direttamente dal Ministero delle finanze. Le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte.

2. È fatto salvo il diritto maturato dall'assegnatario, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto degli alloggi di cui al comma 1 alle condizioni di cui alle norme vigenti in materia alla medesima data.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite ai pubblici dipendenti.

4. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, riguardante l'aumento dei canoni per l'utilizzazione di beni del demanio, nel secondo periodo, dopo le parole «di irrigazione agricola» sono inserite le seguenti: «di attraversamenti demaniali con palorci o teleferiche non motorizzate o altri impianti a fune per uso agricolo».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

21.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e nel regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, recante norme per l'alienazione, la permuta e l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato»».

21.2

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere in fine i seguenti commi:

«4-bis. I beni appartenenti al demanio marittimo statale di cui all'articolo 28 del codice della navigazione, nonchè le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio dei comuni, salvo quanto disposto dal comma 4-ter.

4-ter. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 4-bis del presente articolo le categorie di porti marittimi nazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

4-quater. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni interessati tutte le aree ed i beni immobili e mobili appartenenti al demanio marittimo statale ed affidati in gestione agli Enti, alle aziende dei mezzi meccanici ed ai consorzi qualora siano utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4-quinquies. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di trasferimento dei beni e delle aree di cui al comma 4-bis. I sindaci dei comuni competenti per territorio trasmettono al Ministro delle finanze, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, gli elenchi delle aree e dei beni di cui al comma 4-quater.

4-sexies. I beni immobili demaniali trasferiti restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici ed artistici.

4-septies. È consentito l'affidamento in gestione delle attività inerenti le aree ed i beni di cui al comma 4-bis a soggetti privati o ad organismi ai quali partecipano congiuntamente soggetti pubblici e privati. L'affidamento deve avvenire mediante espletamento di gara pubblica sulla base della normativa vigente in materia. I comuni provvedono a determinare ed aggiornare gli eventuali canoni concessori per le attività affidate in gestione secondo le modalità ed i criteri stabiliti nell'atto di concessione.

4-*octies*. Tutti i trasferimenti previsti per i beni di cui al comma 4-*bis* avvengono a titolo gratuito. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai comuni interessati, in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione, determinati alla data di entrata in vigore della presente legge, dovuti per i beni appartenenti al demanio marittimo statale trasferiti, al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato, e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi».

21.3

ROSSI

Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.3, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

D'ALÌ. Preannuncio il voto favorevole sull'articolo 21 così come modificato, sottolineando che la proposta emersa in questa sede era già contenuta in emendamenti presentati da rappresentanti del Gruppo Forza Italia in occasione della discussione sul disegno di legge collegato alla finanziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21, nel testo emendato.

È approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 21:

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1982, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 2007».

21.0.1

ROGNONI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Abrogazione di norme della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. All'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, è soppresso il comma 13.».

21.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di revisione generale del catasto)

1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel comma 154 recante autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare del Governo in materia di revisione generale del catasto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, le parole: "classificazione e classamento delle unità immobiliari" sono sostituite dalle seguenti: "della classificazione e del classamento delle unità immobiliari e dei terreni";

b) dopo la lettera "e) sono aggiunte le seguenti:

e-bis) fissazione di nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni;

e-ter) individuazione di nuovi criteri di classificazione e determinazione delle rendite del catasto dei terreni, che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli".

2. Sono abrogati l'articolo 2, comma 1-sexies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, introdotto con la legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75 e l'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.».

21.0.3.

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di locazioni degli immobili demaniali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il rapporto di locazione avente ad oggetto gli immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici è disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.».

21.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Trasferimento alle regioni di funzioni normative)

1. Sono trasferite alle regioni le funzioni normative, esercitabili entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, acquisiti al patrimonio dagli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi.

2. Le regioni provvederanno ad adeguare la normativa fissata dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, alle realtà locali».

21.0.5

COVIELLO, MICELE, BONAVITA

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 21.0.1.

Passiamo all'emendamento 21.0.2, precedentemente accantonato.

MONTAGNA. Il comma che questo emendamento intende abrogare è stato inserito nella legge finanziaria per consentire ai comuni – che non lo avevano fatto a suo tempo – di ripresentare i ricorsi alle Commissioni censuarie provinciali sugli estimi di immobili ricadenti nel territorio comunale, e quindi per sanare quelle distorsioni, venutesi a creare negli anni, a causa delle quali alcuni comuni della periferia urbana, ad esempio, pagano una tariffa ICI superiore a quanto dovrebbero.

A seguito dell'introduzione della norma, alcuni comuni hanno cominciato a lavorare per provvedere dopo anni a risolvere questi problemi; un eccessivo ricorso alla norma stessa ritarderebbe però oggi l'introduzione del nuovo provvedimento in materia. Gli uffici del Ministero delle finanze, che dispongono di tutti i dati necessari,

sanno bene quale dimensione assumerebbe il fenomeno dei ricorsi di cui sopra se si lasciasse aperta questa possibilità.

Vorrei, pertanto, invitare il Governo a verificare – quando il provvedimento sarà sottoposto all'esame della Camera dei deputati – se non sia il caso di ritenere efficaci le domande inoltrate dal momento dell'entrata in vigore della norma fino alla sua abrogazione: infatti disfare nel mese di febbraio quanto fatto a gennaio o a dicembre sembra a dir poco improprio, soprattutto considerando tutti gli accordi già raggiunti tra i comuni e gli uffici finanziari. Per conciliare, pertanto, le esigenze del Governo e quelle dei comuni che hanno presentato la richiesta in base a questa norma, vorrei suggerire l'opportunità di fare salva l'efficacia delle domande già presentate.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo raccomanda l'approvazione dell'emendamento in esame per le ragioni emerse dalle dichiarazioni del relatore e del senatore Montagna. Ormai sono in via di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* i nuovi regolamenti, in attuazione della delega contenuta nella legge 23 dicembre 1996, n. 662. Essi prevedono il classamento e la determinazione delle tariffe di estimo per tutto il catasto secondo un meccanismo che prevede l'attivazione nei comuni, soprattutto nella definizione nelle microzone, delle nuove zone censuarie.

È chiaro che definendo microzone le nuove zone censuarie i comuni potranno rispondere, aggiustare e modificare le problematiche ancora aperte, cui faceva riferimento il senatore Montagna.

Quanto all'applicazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Consiglio dei ministri ha già approvato uno schema – che sarà sottoposto all'apposita Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa – che prevede un nuovo ordinamento del catasto con una presenza ed una competenza attiva dei comuni.

L'innescarsi oggi del fenomeno di cui sopra (la presentazione dei ricorsi da parte dei comuni) potrebbe causare un notevole ritardo nel nuovo processo di definizione del catasto soprattutto con le nuove tariffe d'estimo ed il nuovo classamento. È proprio in questa prospettiva che il Governo raccomanda l'approvazione dell'emendamento in esame, riservandosi di approfondire le problematiche avanzate dal senatore Montagna.

MONTAGNA. Preso atto della dichiarazione del Governo, presento il seguente ordine del giorno:

«La 6^a Commissione permanente, in sede di discussione del disegno di legge n. 2524, recante “Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria”,

impegna il Governo ad adoperarsi perchè sia fatta salva l'efficacia delle domande di modifica degli estimi catastali presentate dai comuni, ai sensi del comma 13 dell'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pervenute agli uffici finanziari entro la data di entrata in vigore della presente legge».

0/2524/1/6^a

MONTAGNA

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole su questo ordine del giorno.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Accolgo l'ordine del giorno presentato dal senatore Montagna come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2524/1/6^a, presentato dal senatore Montagna.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.0.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.0.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.0.4.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.0.5, presentato dal senatore Coiello e da altri senatori.

È approvato.

Art. 22.

(Disposizioni in materia di società cooperative)

1. La disposizione dell'articolo 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, semprechè non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.

2. Le società cooperative e i loro consorzi, già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che, entro il sesto

mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, reciscono negli statuti le disposizioni di cui all'articolo 2536 del codice civile, e all'articolo 11, comma 5, della citata legge n. 59 del 1992, concernenti la devoluzione a fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza delle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, semprechè, entro la stessa data, ottemperino agli obblighi di versamento stabiliti dalle predette disposizioni.

3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernente l'obbligo per le società cooperative e i loro consorzi di devolvere a fondi mutualistici una quota degli utili annuali pari al 3 per cento, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire».

È approvato.

È stato presentato il seguente emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 22:

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

*(Disciplina tributaria della costituzione di società
con contestuale conferimento di azienda)*

1. Nel caso in cui venga costituita una società con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore individuale in applicazione del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, il conferimento stesso è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta alla metà. Il soggetto passivo può richiedere l'applicazione, alternativamente alla predetta riduzione, di una imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili in misura pari allo 0,5 per cento del valore complessivo degli immobili al 12 dicembre 1992. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140».

22.0.1

IL RELATORE

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, a questo emendamento occorre apportare una piccola correzione meramente formale: al penultimo rigo le parole: «dell'articolo 10» vanno sostituite con le altre: «dell'articolo 11».

PRESIDENTE. Ne prendo atto.
Passiamo alla votazione.

D'ALÌ. Signor Presidente, in genere quando ci sono delle agevolazioni d'imposta io sono favorevole. Devo però rilevare in questo caso la presenza di una oscillazione continua negli indirizzi di politica tributaria. La legislazione degli ultimi anni, compresa quella recentissima di questa legislatura, è andata verso l'agevolazione della dismissione societaria dei beni verso le persone; adesso andiamo ad agevolare fenomeni contrari. Per me, lo si faccia pure: ma debbo rilevare un'assoluta incongruenza in questa legislazione che va e viene.

ALBERTINI. Signor Presidente, mi asterrò nella votazione di questo emendamento perchè ritengo che le agevolazioni previste vadano al di là di una misura sopportabile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.0.1, presentato dal relatore, nel testo modificato.

È approvato.

Art. 23.

(Disposizioni concernenti l'attività industriale e commerciale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)

1. Fino alla trasformazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in società per azioni, la stessa è autorizzata a dare in concessione, nel rispetto della normativa comunitaria, attraverso specifiche convenzioni, attività e servizi di natura industriale e commerciale anche in deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, come modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge 16 marzo 1987, n. 123.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

23.1

ALBERTINI

Sopprimere l'articolo.

23.2

D'ALÌ, VENTUCCI

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ribadisce il proprio invito al ritiro degli emendamenti 23.1 e 23.2, entrambi soppressivi dell'articolo 23.

ALBERTINI. Signor Presidente, mantengo il mio emendamento perchè sono favorevole alla soppressione dell'articolo 23.

D'ALÌ. Il senatore Albertini la pensa come me. Quando ho presentato questo emendamento, caro Presidente, ho raccolto opinioni uguali alla mia in ambiti autorevoli ed altissimi dello stesso Governo; ora il Governo sta cambiando idea.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. A questo punto, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 23.

Non è approvato.

Art. 24.

(Personale delle Commissioni tributarie)

1. A decorrere dal 1° aprile 1996 al personale di segreteria delle commissioni tributarie nonchè al personale in servizio presso la segreteria della commissione tributaria centrale è attribuita l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221. A tale indennità si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 10 ottobre 1996, n. 525.

2. All'onere complessivo derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in lire 10.675 milioni per l'anno 1996, in lire 14.230 milioni per l'anno 1997 e in lire 18.560 milioni per l'anno 1998 e a regime, si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli importi dei diritti di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525, che sono riscossi, anche dalle segreterie giudiziarie dei Tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.

3. Si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

È approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 24:

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono essere interpretati nel senso che dal 1° aprile 1998 non possono più essere nominati quali giudici i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria in servizio presso i dipartimenti delle entrate e del territorio. Restano confermate le nomine effettuate fino a tale data».

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono essere interpretati nel senso che dal 1° aprile 1998 non possono più essere nominati quali primi giudici i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria in servizio presso i dipartimenti delle entrate e del territorio. Restano confermate le nomine effettuate fino a tale data».

24.0.2

MANTICA, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono abrogati».

24.0.3

D'ALÌ, VENTUCCI

D'ALÌ. Signor Presidente, il problema che affronta l'emendamento 24.0.1 è già stato da me sollevato in occasione della sua illustrazione. Non so se i colleghi abbiano riflettuto esattamente su quello che stiamo combinando a seguito dell'introduzione dei commi 3 e 4 dell'articolo 31 della legge collegata alla finanziaria riguardo alla composizione delle commissioni tributarie, soprattutto con riferimento al contributo di competenza che a dette commissioni danno i componenti che provengono dall'Amministrazione. È chiaro che i componenti dell'Amministrazione facenti parte delle commissioni sono chiamati ad intervenire soltanto in materia di tributi non erariali, e quindi non vi è motivo a mio giudizio perchè, quanto meno, l'effetto della norma prevista dal collegato non si realizzi da qui in avanti.

Il fatto che la norma debba avere anche un effetto retroattivo mi trova però parecchio in disaccordo; il mio emendamento, quindi, ha carattere interpretativo. In esso si dice molto chiaramente che restano confermate le nomine effettuate sino a tale data, anche in considerazione del fatto, ribadisco, che le imposte che verrebbero giudicate dai dipendenti dell'Amministrazione finanziaria sarebbero solamente quelle non erariali; credo sia opportuno che ciò avvenga, in quanto sicuramente potrebbero sorgere tutta una serie di contenziosi rispetto ai quali l'Amministrazione rimarrebbe certamente soccombente. Non so se il Governo abbia maturato la possibilità di modificare il suo parere contrario; spero in ogni caso che lo abbiano fatto i colleghi senatori, dopo aver ascoltato il mio intervento.

ALBERTINI. Signor Presidente, non sono d'accordo sulla formulazione dell'emendamento 24.0.1; cambierei la mia opinione se si aggiungesse quello che il senatore D'Alì ha affermato essere riportato sul testo ma che io non vedo, e cioè che i funzionari dell'Amministrazione finanziaria nominati a suo tempo da oggi dovranno esaminare soltanto le controversie relative a tributi non erariali: ripeto, però, che ciò non è specificato nell'emendamento in esame. Se si aggiungesse una simile specificazione (e potrebbe farlo il rappresentante del Governo o il relatore) aderirei anch'io al contenuto dell'emendamento 24.0.1. Viceversa, sulla base dell'attuale formulazione, i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria potrebbero, su un tavolo, trovarsi a discutere con il contribuente per definire una determinata posizione dal punto di vista fiscale e poi, su un altro, essere chiamati come giudici a dirimere la stessa questione che hanno già trattato in altra veste. Ripete, però, che se si specificasse che questi dipendenti possono esaminare solo tributi non erariali, mi pronuncerei in favore dell'emendamento.

D'ALÌ. Non ho nulla in contrario a che ciò venga specificato; pertanto, se vi sarà una proposta di modifica in tal senso avanzata dal relatore o dal rappresentante del Governo, sarò disposto ad accoglierla.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Essendo stato investito della questione, naturalmente ho svolto i dovuti approfondimenti. In questo caso la norma proposta stabilisce che «i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria in servizio presso i dipartimenti delle entrate e del territorio» in cui si definisce la controversia «non possono più essere nominati quali giudici» per il principio secondo cui chi istruisce una pratica e quindi fa un'istruttoria (in un certo senso opera come un giudice istruttore) non può essere lo stesso soggetto che decide poi della controversia stessa. Si tratterebbe, infatti, di una contraddizione in termini.

In questo caso si propone che tali dipendenti ricoprano l'incarico di giudice solo per esaminare i tributi locali. Però i tributi locali – come ad esempio l'ICI – hanno anche rilevanza erariale e gli uffici delle entrate non sono certo esenti dal definire la causa: si creerebbe pertanto un ginepraio in cui sarebbe molto difficile districarsi.

Se lo scopo della norma, che abbiamo discusso in modo approfondito, è quello previsto nei casi di incompatibilità anche per i liberi professionisti, cioè se si tratta di una norma «generale», essa ha una sua validità che ora dobbiamo confermare, e pertanto non possiamo cominciare a fare eccezioni. Capisco che certi problemi si pongano, ma una volta che il Parlamento ha riflettuto in merito e deciso, eliminando l'incompatibilità ritornerebbe indietro: quindi o afferma che non è giusta oppure la mantiene. Queste decisioni sono ragionate, ma in pratica sono di difficile attuazione perchè molti tributi hanno influenze sui tributi erariali.

Ho maturato pertanto la convinzione che non sia opportuno mettere mano alla situazione perchè finiremmo per dare dei segnali contraddittori, da una parte stabilendo i principi, e poi dall'altra facendo subito un'eccezione.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, sostanzialmente concordo con il parere testè espresso dal relatore.

Vorrei sottolineare che la norma sull'incompatibilità è stata introdotta proprio grazie al contenuto di un emendamento presentato dal senatore Albertini che, colpendo – se si può dire così – gli esterni, per forza di cose ha finito per colpire anche gli interni, per il principio della terzietà del giudice tributario. Quando si affermano i principi non si possono fare eccezioni, perchè queste ultime, come ha evidenziato il relatore, anche se in qualche modo giustificate, via via verrebbero introdotte anche per i cosiddetti esterni (come ad esempio per coloro che svolgono consulenza tributaria in regioni diverse da quelle in cui operano). In questo modo, si darebbe la stura ad una regressione rispetto alla forte affermazione del principio della terzietà del giudice delle commissioni tributarie.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.0.1.

D'ALÌ. Signor Presidente, pur prendendo atto che le proposte di modifica non sono state accolte nè dal relatore nè dal Governo, ribadisco il concetto secondo cui la norma non può dare la stura ad altre deroghe perchè si riferisce a situazioni già in essere e non a quelle in divenire, e riguarda dipendenti dell'Amministrazione finanziaria il cui contributo di professionalità, ripeto, verrà a mancare a seguito del deliberato di codesta Commissione.

Non posso fare altro, pertanto, che rammaricarmi, confermando ovviamente che voterò a favore dell'emendamento.

ALBERTINI. Signor Presidente, poichè il testo dell'emendamento 24.0.1, presentato dai senatori D'Alì e Ventucci, rimane invariato, preannuncio il mio voto contrario su di esso per le ragioni che ho esposto poc'anzi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.0.1, presentato dai senatori D'Alì e Ventucci, di contenuto identico all'emendamento 24.0.2, presentato dai senatori Mantica e Pedrizzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.0.3, presentato dai senatori D'Alì e Ventucci.

Non è approvato.

Art. 25.

(Modifica dell'articolo 218 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)

1. Nell'articolo 218 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, al primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto».

È approvato.

Art. 26.

(Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)

1. Al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 40. – (*Spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale*).

– 1. Ogni qualvolta le disposizioni in materia doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare determinati diritti, si può agire personalmente o a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto.

2. La rappresentanza indiretta è libera. La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, salvo quanto previsto nell'articolo 43.

3. Ogni atto, provvedimento o decisione dell'amministrazione è validamente notificato al rappresentante, semprechè il rappresentato non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza; le notifiche possono essere eseguite nelle mani proprie dei rappresentanti direttamente da parte dei funzionari doganali.»;

b) l'articolo 41 è abrogato;

c) all'articolo 42 è abrogato il secondo periodo;

d) all'articolo 43, il primo comma, è sostituito dal seguente: « La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, può essere conferita anche ad uno spedizioniere doganale non iscritto nell'albo professionale, purchè si tratti di un dipendente del proprietario della merce»;

e) all'articolo 47, nel terzo comma, le parole: « abilita al compimento di operazioni doganali» sono sostituite con le parole: «abilita alla presentazione di dichiarazioni». Nel terzo comma, secondo periodo, le parole: «all'espletamento delle operazioni» sono sostituite dalle parole: «alla presentazione delle dichiarazioni»;

f) l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

«Art. 56. – (*Dichiarazione doganale*). – 1. Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione in dogana da rendersi ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992».

È approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 26:

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

*(Disposizioni in materia di movimenti
e partiti politici)*

1. Alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, è apportata la seguente modificazione:

All'articolo 4, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare entro il 28 febbraio 1998, ripartisce a titolo di erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 110 miliardi di lire, con riserva di conguaglio negli anni 1999 e successivi. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuati secondo i criteri di cui al comma 1.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.2.32 - cap. 4507 - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, dopo il trasferimento nella medesima unità previsionale di base della somma necessaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

1-quater. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

26.0.1 (Nuovo testo) BONAVITA, VEGAS, DI BENEDETTO, ALBERTINI,
GUERZONI, LAVAGNINI, PERUZZOTTI, SEMENZATO,
NAPOLI Bruno, CIMMINO, PONTONE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità per il conseguimento delle idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) semplificazione e razionalizzazione del procedimento;

b) individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi di selezione effettivamente qualificanti, rispetto alle funzioni da esercitare, con esclusione di ogni aggravio non funzionale;

c) articolazione della selezione in forma decentrata a livello territoriale».

26.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. L'articolo 18, delle legge del 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso».

26.0.3

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al comma 4, dell'articolo 21, delle legge del 27 dicembre 1997, n. 449, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

“b-bis). Le disposizioni del presente comma non potranno in nessun caso svolgere effetti in ordine a proventi di cui alla lettera b) conseguiti o deliberati o semplicemente richiesti anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa”».

26.0.5

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al comma 15, dell'articolo 24, delle legge del 27 dicembre 1997, n. 449, sopprimere le seguenti parole: “della produttività aziendale, degli investimenti, dell'innovazione tecnologica”».

26.0.6

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il comma 22, dell'articolo 24, delle legge del 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso».

26.0.7

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il comma 39, dell'articolo 24, delle legge del 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso».

26.0.8

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

Il comma 2, dell'articolo 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

“2. Gli idonei dei concorsi per dirigente del Ministero delle finanze, inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento e nella IX qualifica funzionale, in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a dieci anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche della ex carriera direttiva, che reggono uffici di livello dirigenziale da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente dei ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni. L'inquadramento è disposto con decreto ministeriale con decorrenza giuridica dalla data di assunzione delle funzioni di reggenza per i posti disponibili o che si renderanno disponibili, sulla base di una graduatoria che viene formata tenendo conto della successione temporale delle disponibilità annuali cui si riferiscono i predetti concorsi».

26.0.9

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

Il comma 2, dell'articolo 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

“2. Gli idonei dei concorsi inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento e nella IX qualifica funzionale, in possesso di una anzianità com-

plessiva non inferiore a dieci anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche delle ex carriere direttive, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente con carattere di priorità rispetto al personale nominato al di fuori delle procedure concorsuali. L'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge».

26.0.10

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 45-bis del codice della navigazione, introdotto con il comma 2 dell'articolo 02 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, dopo le parole: "attività secondaria nell'ambito della concessione" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di tutte le attività oggetto della concessione, quando queste siano complementari o comunque collegate a un complesso aziendale localizzato in area confinante con quella in concessione. In tale ultimo caso l'affidatario è obbligato in solido con il concessionario per il pagamento del canone"».

26.0.11

BISCARDI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di demanio marittimo)

1. Fermi restando i vincoli paesaggistici ed ambientali, gli occupanti di immobili che risultano appartenere al demanio ai sensi dell'articolo 822, primo comma, del codice civile e dell'articolo 28 del codice della navigazione ma che, a seguito di accertamento eseguito dalle autorità amministrative competenti, risultino avere perdute le caratteristiche proprie dei suddetti beni, possono acquistarne la proprietà previo pagamento di un prezzo pari all'indennità di cui al comma 2. Contestualmente ai comuni interessati possono essere cedute le aree utilizzate per servizi pubblici. Il trasferimento della proprietà estingue i giudizi pendenti relativi all'occupazione del medesimo immobile.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la misura dell'indennità da corrispondere per categoria e tipologia di beni, nonché le modalità e i termini per gli accertamenti da parte delle autorità amministrative competenti ed ogni altra disposizione di attuazione».

26.0.13 CADDEO, BISCARDI, VALLETTA, PAROLA, BIASCO, SARTORI,
MIGNONE, COVIELLO, MICELE, POLIDORO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche delle disposizioni transitorie di cui al Capo VI del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e di cui al Titolo III del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

1. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo n. 545 del 1992, è inserito il seguente:

“Art. 44-bis. – 1. In deroga all'articolo 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle commissioni di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate o decise da un giudice singolo designato dal presidente della sezione fra i componenti della stessa.

2. Oltre ai compensi fisso e aggiuntivo spettanti ai sensi dell'articolo 13, al giudice unico è dovuto, per ogni ricorso definito nella qualità, un compenso uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali”.

2. Nell'articolo 72 del decreto legislativo n. 546 del 1992 è inserito il seguente comma:

“1-bis. In deroga alle disposizioni del presente decreto, le controversie previste dal precedente comma 1, pendenti alla data ivi indicata di-

nanzi alle commissioni tributarie di primo grado ed il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, sia inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo è stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, può nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 4, lettera *a*) del decreto legislativo n. 545 del 1992 ovvero che sia in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un'anzianità di servizio presso le commissioni tributarie di almeno dieci anni. Per la trattazione della controversia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni III e IV del Capo I del decreto, ad eccezione dell'articolo 33, intendendosi sostituito in ogni caso il giudice singolo al relatore e al Collegio. Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto, comprese, con la medesima sostituzione, quelle dal capo II, ma il tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 48 comma 2, è obbligatorio se all'udienza sono presenti entrambe le parti. Le controversie di cui al presente comma vanno trattate dal giudice singolo in udienze distinte da quelle collegiali».

26.0.14

IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Proroga di termini)

1. Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'adozione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'articolo 65 del predetto decreto, è differito al 31 ottobre 1998, la relativa delibera ha effetto dal 1999».

26.0.15

VILLONE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Abrogazione di norme)

1. È abrogato l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 495».

26.0.16

IL RELATORE

All'emendamento 26.0.17, aggiungere al comma 2, in fine, le seguenti parole: «ai sensi del citato comma 59 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

26.0.17/1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di personale a tempo determinante)

1. In applicazione del comma 59 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la selezione del personale da assumere, per periodi di tre mesi, avviene mediante concorso pubblico, su base territoriale regionale, intendendosi per tale anche quella della provincia autonoma di Trento, o compartimentale e consistente in una prova attitudinale costituita da una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica.

2. Le assunzioni di personale, riferite esclusivamente a profili professionali appartenenti alla settima qualifica funzionale, avvengono nell'ambito di ogni circoscrizione territoriale, proporzionalmente ai risparmi ottenuti.

3. La relativa graduatoria, dopo l'immissione in servizio del primo contingente, rimane aperta fino ad esaurimento e da essa, attraverso scorrimento, verranno attinti gli impiegati da assumere per i trimestri successivi, utilizzando anche gli ulteriori incrementi di risparmio verificatisi».

26.0.17

IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. Nell'articolo 4, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la parola "inferiore" è sostituita dalla seguente: "superiore"».

26.0.18

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Proroga della convenzione con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi)

1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, concernente la proroga della convenzione con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, le parole: "30 aprile 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998"».

26.0.20

IL RELATORE

All'emendamento 26.0.21, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Fino alla data di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la disposizione recata dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, va intesa nel senso che l'esclusione dalla base imponibile opera anche per i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato. I percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica».

26.0.21/1 (Nuova formulazione)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di redditi di pensione di fonte estera e redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera)

1. Il termine del 15 marzo 1998 previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 è prorogato al 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis che non abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1° dicembre 1997, possono provvedere al versamento delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1° dicembre 1997, in unica soluzione entro il 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma

dell'articolo 9-*bis*, che abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1° dicembre 1997 in misura inferiore a quanto dovuto, possono provvedere al conguaglio delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1° dicembre 1997, entro il 30 giugno 1998.

2. I soggetti che regolarizzano redditi di pensione estera antecedente al 1996, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono usufruire, per i redditi percepiti per il 1996, anche nel caso in cui non abbiano effettuato le dichiarazioni dei redditi, delle modalità di cui all'ottavo comma dell'articolo 9 e al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nonché delle modalità di cui al quarto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 2 dell'articolo 14 della citata legge n. 408 del 1990. La soprattassa ivi prevista nella misura del 30 per cento è ridotta al 15 per cento».

26.0.21 (Nuova formulazione)

IL RELATORE

Prima di passare alla votazione, dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 26.0.1, che ritengo importante. In tutti i paesi democratici i movimenti e i partiti politici godono del sostegno dell'intervento pubblico, soltanto i regimi dittatoriali non lo prevedono.

Metto ai voti l'emendamento 26.0.1 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.0.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che la 5^a Commissione permanente nonché il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario sugli emendamenti 26.0.3 e 26.0.5.

Metto ai voti l'emendamento 26.0.3, presentato dai senatori D'Alì e Ventucci.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.0.5.

D'ALÌ. Signor Presidente, mi sarei aspettato una proposta di modifica dell'emendamento 26.0.5, di cui sono firmatario, tale da assicurare il nulla osta della 5^a Commissione. Si tratta di affermare con determinazione il principio della irretroattività delle norme fiscali, che l'intera

Commissione finanze e tesoro ritiene essere patrimonio dei paesi civili. Se continueremo a innovare la legislazione fiscale con norme aventi effetto retroattivo non potremo auspicare che si instauri un rapporto di fiducia tra il cittadino e lo Stato. Questo modo di legiferare è incompatibile con i principi di un paese democratico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.0.5, presentato dai senatori D'Alì e Ventucci.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.0.6, presentato dai senatori D'Alì e Ventucci.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.0.7, presentato dai senatori D'Alì e Ventucci.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 26.0.8.

D'ALÌ. Signor Presidente, con l'approvazione dell'emendamento 21.0.2 abbiamo infranto il tabù dell'immodificabilità del disegno di legge collegato alla finanziaria. Ritengo dunque possibile l'approvazione dell'emendamento 26.0.8 che reca una disposizione che fu discussa nell'Aula del Senato in sede di terza lettura della manovra finanziaria. Si tratta di eliminare la facoltà di pagare le tasse con assegni di conto corrente, caso che può ingenerare una grandissima confusione nella riscossione.

Pur non avendone diritto, se il Presidente me lo consente, proporrei una riformulazione dell'emendamento 26.0.8: la proposta di soppressione potrebbe essere limitata alla seconda parte del comma 39 dell'articolo 24 della legge n. 449 del 1997, che prevede l'autorizzazione al pagamento con assegni di conto corrente, facendo salvo il primo periodo dello stesso comma che prevede la possibilità di avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal contante. In base alla legislazione bancaria la non pagabilità dell'assegno, e quindi l'omesso versamento, può derivare da motivi diversi dallo scoperto, per esempio da un errore di firma. È opportuno non consentire tale possibilità che rischia di provocare un aumento del contenzioso.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero replicare brevemente al senatore D'Alì. Il comma 39 dell'articolo 24 del disegno di legge n. 449 del 1997, collegato alla manovra finanziaria, ha introdotto la possibilità per il contribuente di pagare le tasse con strumenti diversi dalla moneta contante (ad esempio con l'assegno di conto corrente o addirittura con la carta di credito), come avviene in tut-

ti i paesi civili. La maggioranza delle transazioni nel nostro paese è effettuata mediante assegno di conto corrente. Ho difficoltà a comprendere le preoccupazioni espresse dal senatore D'Alì, e ritengo che il Governo in via regolamentare potrà definire le specifiche modalità di pagamento tramite strumenti diversi dal contante. La previsione di cui l'emendamento in esame propone la soppressione è coerente con le finalità di modernizzazione e semplificazione del sistema tributario che il disegno di legge si propone. Esprimo pertanto parere contrario sull'emendamento 26.0.8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.0.8, presentato dai senatori D'Alì e Ventucci.

Non è approvato.

Ricordo che la 5^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e la 1^a Commissione permanente, nonché il relatore e il rappresentante del Governo, hanno espresso parere contrario sugli emendamenti 26.0.9 e 26.0.10.

Metto ai voti l'emendamento 26.0.9, presentato dai senatori D'Alì e Ventucci.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.0.10, presentato dai senatori D'Alì e Ventucci.

Non è approvato.

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 26.0.11.

Ricordo che sull'emendamento 26.0.13 il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole a condizione che sia soppresso l'ultimo periodo del comma 1 che recita: «Il trasferimento delle proprietà estingue i giudizi pendenti relativi all'occupazione del medesimo immobile».

CADDEO. Signor Presidente, accetto la proposta di modifica dell'emendamento 26.0.13.

D'ALÌ. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento 26.0.13 pur considerando la formulazione originaria meglio rispondente alle esigenze degli interessati. L'esclusione dell'ultimo periodo del comma 1 vanificherebbe, infatti, gran parte della sostanza dell'emendamento stesso. Vorrei a tale proposito ricordare ai colleghi che valanghe di cartelle esattoriali con indennità di occupazione unite a sanzioni penali stanno invadendo l'Italia.

Riterrei pertanto opportuno trasformare l'ultimo periodo in un ordine del giorno che impegni il Governo a prevedere un miglior trattamen-

to per le indennità di occupazione senza applicare, ad esempio, gli oneri aggiuntivi attualmente richiesti agli occupanti: questi non avrebbero infatti alcun interesse ad acquisire la proprietà demaniale e finirebbero per abbandonarla se non fossero sicuri di poter sanare la situazione pregressa.

CADDEO. Come ho detto, accolgo l'invito del relatore e modifico l'emendamento 26.0.13 sopprimendo l'ultimo periodo del primo comma.

Permanendo, comunque, l'esigenza di dare certezza a coloro che hanno occupato gli immobili siti su territori considerati appartenenti al demanio, presento il seguente ordine del giorno:

«La 6^a Commissione permanente, in sede di discussione del disegno di legge n. 2524, recante "Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria",

impegna il Governo, in relazione alla approvazione dell'emendamento 26.0.13, ad adoperarsi affinché il contenzioso pendente riferito alle occupazioni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, venga positivamente risolto, anche a favore dei soggetti interessati».

0/2524/2/6^a

CADDEO, D'ALÌ, BIASCO, POLIDORO

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Accolgo come raccomandazione l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2524/2/6^a, presentato dal senatore Caddeo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.0.13, presentato dal senatore Caddeo e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.0.14, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.0.15.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Aggiungo la mia firma all'emendamento 26.0.15 ed accolgo l'invito in precedenza rivolto dal

sottosegretario Castellani a modificarlo sopprimendo le parole: «la relativa delibera ha effetto dal 1999».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.0.15, presentato dai senatori Villone e Bonavita, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.0.16.

D'ALÌ. Dichiaro il voto contrario sull'emendamento 26.0.16 perchè non possiamo lasciare il campo così libero al Ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.0.16, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo al subemendamento 26.0.17/1.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Questo subemendamento ha il fine di meglio specificare la disposizione del comma 2 dell'emendamento 26.0.17 facendo un esplicito richiamo al collegato.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 26.0.17/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.0.17, presentato dal relatore, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.0.18.

Preannuncio il mio voto contrario sull'emendamento in esame. Premesso che modificherebbe il disegno di legge collegato alla finanziaria, vorrei evidenziare che si è svolta una ampia discussione sia al Senato sia alla Camera dei deputati relativamente alla possibilità di estendere questi prestiti alle aree depresse del Centro-Nord, prevedendo per essi il 25 per cento delle somme disponibili. Se la parola «inferiore» fosse sostituita con l'altra «superiore», come conseguenza non si avrebbe quasi nessuna somma disponibile per gli interventi nelle aree depresse del Centro-Nord, e questo evidentemente modificherebbe sostanzialmente la norma che era stata votata e approvata sia dal Senato che dalla Camera dei deputati.

L'individuazione di una cifra minima a disposizione degli interventi in queste aree mi sembra pertanto la cosa più ragionevole da fare; non prevederlo significherebbe annullare la norma che è stata approvata, e quindi preannuncio il mio voto contrario su questo emendamento.

CADDEO. Signor Presidente, vorrei esprimere la mia perplessità riguardo alla norma approvata dal Parlamento in sede di discussione della finanziaria, non perchè sia contrario ad estendere al Centro-Nord questa previsione, anzi, sono favorevole; ma il problema, se non sbaglio, è che si toccano risorse destinate alle zone dell'Obiettivo 1.

PRESIDENTE. La proposta era stata fatta dal Governo ed era stata approvata la formula successivamente presentata dal Governo, oltre che dalla maggioranza; vorrei ricordare che l'emendamento in esame era stato materialmente scritto dal Governo, correggendo un emendamento precedentemente presentato.

CADDEO. Io votai contro in quella occasione, e vorrei esprimere anche adesso la mia perplessità, perchè così come è formulato l'emendamento rischia di «tirare» molte risorse.

PRESIDENTE. Il 25 per cento, senatore Caddeo.

CADDEO. Non meno.

PRESIDENTE. Se diventassero di più, ciò significherebbe vanificare la norma.

CADDEO. Desidero solo sottolineare il problema; si dovrebbero trovare risorse differenziate, diverse per il Centro-Nord.

PRESIDENTE. Su questo sono assolutamente d'accordo, senatore Caddeo.

CADDEO. Certe zone d'Italia più evolute, più attrezzate, rischiano di avere una capacità di proposta, di programmazione e quindi di «tiraggio», come si usa dire nel linguaggio della finanza pubblica, in misura notevole, il che può in qualche modo squilibrare il complesso dell'operazione nel Sud. Inviterei quindi il Governo a trovare una soluzione che potrebbe consistere nel lasciare la norma immutata e nel reperire diverse imputazioni in capitoli di bilancio differenziati, così che non si crei una sperequazione tra zone dell'Obiettivo 1 e zone differenziate.

PRESIDENTE. Senatore Caddeo, se sulla base di questa sua proposta il Governo ritirasse l'emendamento e fosse presentato un ordine del giorno, che sarei il primo a votare, sarei assolutamente d'accordo. Comprendo perfettamente il ragionamento dei colleghi senatori relativamente alla possibilità di vedere limitati i finanziamenti destinati al Mezzogiorno, ma in questo caso non si tratta di un Nord ricco e produttivo, si tratta di aree considerate depresse a norma di legge, che si trovano esattamente nelle stesse condizioni in cui si trovano alcune zone del Mezzogiorno; non debbono esserci, per così dire, figli e figliastri.

Se vogliamo operare correttamente, quindi, sono favorevole al ritiro dell'emendamento 26.0.18 e all'approvazione di un ordine del giorno che si muova nella direzione che lei ha sostenuto, senatore Caddeo; diversamente, devo ribadire il mio personalissimo parere, confortato però da quanto il Governo ha fatto nel corso della discussione della manovra finanziaria. Votare contro questo emendamento mi sembra contraddittorio; tanto varrebbe presentare un emendamento che abolisse i prestiti d'onore nelle aree del Centro-Nord, sarebbe assai più coerente.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo mantiene l'emendamento, perchè in questo momento non può ovviamente trovare altre risorse per finanziare i prestiti d'onore nel Centro-Nord. Ritiene che le osservazioni avanzate dal senatore Caddeo abbiano una loro giustificazione: mantenendo la norma così com'è nel collegato si rischia che il Centro-Nord dreni buona parte delle risorse dell'Obiettivo 1. Cambiando la norma si può assicurare che il 25 per cento, e non più, vada al Centro-Nord, e questa è la sostanza delle cose. Io credo che il Governo oggi non possa assolutamente ritirare l'emendamento perchè non ha la possibilità di trovare altre risorse.

CADDEO. Signor Presidente, se me lo consente vorrei presentare un ordine del giorno per invitare il Governo a reperire risorse adeguate per finanziare stabilmente anche i prestiti d'onore nelle zone del Centro-Nord con fondi diversi da quelli definiti dal CIPE per lo sviluppo delle aree depresse.

PRESIDENTE. Credo di cogliere lo spirito della proposta del senatore Caddeo. Tuttavia, a mio avviso, si dovrebbe utilizzare una formulazione che non preveda che si debbano in assoluto reperire fondi, ma che inviti il Governo a garantire comunque un'adeguata copertura finanziaria, affinché i prestiti d'onore possano venire erogati nelle zone depresse del Centro-Nord.

Vorrei che risultasse dal resoconto che anche con l'emendamento 26.0.18 non si preclude la possibilità di raggiungere il 25 per cento delle risorse finanziarie; si tratta, infatti, di una formula che garantisce in modo più evidente il finanziamento dei prestiti d'onore nel Mezzogiorno, cioè nelle aree ad Obiettivo 1, ma non significa che si rinunci a garantire coperture finanziarie adeguate anche per le aree del Centro-Nord. Poichè, però, riconosco l'esistenza del problema sollevato, invito il senatore Caddeo ad una formulazione dell'ordine del giorno in questi termini.

D'ALÌ. Credo che l'intenzione del senatore Caddeo sia quella di impegnare il Governo a reperire somme diverse da quelle già destinate dal CIPE per lo sviluppo delle aree depresse al fine di superare il limite del 25 per cento.

Bisogna uscire dall'equivoco determinato da questi incentivi (che altro non sono che una finalizzazione di somme già destinate) e occorre reperire nuove risorse per oltrepassare il previsto 25 per cento ed arrivare cumulativamente oltre il 100 per cento delle somme reperite a tutt'oggi, cioè già a suo tempo destinate dal CIPE e finalizzate in sede finanziaria per le borse di lavoro.

PRESIDENTE. Concordo con questa precisazione.

CADDEO. Presento allora il seguente ordine del giorno:

«La 6^a Commissione permanente, in sede di discussione del disegno di legge n. 2524, recante “Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell’Amministrazione finanziaria”,

impegna il Governo a finanziare i prestiti d’onore a favore delle regioni del Centro-Nord, reperendo risorse aggiuntive e diverse da quelle già definite dal CIPE per lo sviluppo delle aree depresse».

0/2524/3/6^a CADDEO, D’ALÌ, ALBERTINI, POLIDORO, MONTAGNA

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Accolgo come raccomandazione l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno 0/2524/3/6^a presentato dal senatore Caddeo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 26.0.18, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 26.0.20, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo al subemendamento 26.0.21/1 (Nuova formulazione).

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, illustro congiuntamente il subemendamento 26.0.21/1 e la nuova formulazione dell’emendamento 26.0.21, sostitutiva della precedente.

L’emendamento 26.0.21 nella nuova formulazione tende a sanare la questione delle pensioni estere, introducendo un criterio per poter regolarizzare i redditi che provengono da pensione estera precedenti al 1996. Con il subemendamento, inoltre, si sana la questione dei redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera da persone residenti nel nostro paese, poichè vi sono dei contenziosi che creano dei problemi e trovano molto spesso la parte soccombente.

Quando abbiamo espresso il parere sullo schema di decreto legislativo sull’IRPEF, si diceva che fino al 31 dicembre del 2000 si sarebbe mantenuta una situazione in cui, praticamente, si salvaguardavano le situazioni in essere, mentre dopo quella data, in assenza di convenzioni, sarebbero stati tassati per la differenza, con conguaglio, i redditi dei frontalieri qualora vi fosse stata una differenza fra l’imposta pagata nello Stato estero e l’imposta italiana, naturalmente ove più alta di quella

estera. Si intendeva applicare la lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, ma poichè il Ministero continua a dare un'interpretazione restrittiva di questa norma – il che vanifica il parere espresso dalla Commissione dei trenta – con questo emendamento diamo un'interpretazione che sana una volta per tutte la questione, elimina il contenzioso e crea le premesse per andare a stipulare convenzioni con gli Stati esteri per la regolarizzazione dell'imposizione sui redditi prodotti dai frontalieri.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, in ordine al subemendamento 26.0.21/1, è vero quanto affermato dal relatore circa il fatto che finora l'erario non ha ottenuto alcun gettito dai redditi di lavoro prestato nelle zone frontaliere. Si è già instaurato un contenzioso, che risale all'introduzione del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativamente ai redditi di lavoro dei frontalieri percettori di reddito all'estero ma residenti nel nostro paese; il citato decreto infatti non fa alcun riferimento alla residenza, e da qui è sorto il contenzioso. Finora l'Amministrazione finanziaria ha interpretato restrittivamente la norma che ha fornito questa indicazione, affermando che si riferiva soltanto a chi risiedeva e produceva reddito all'estero. Nel frattempo, il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, ha rinviato la soppressione di tale norma all'anno 2000 in modo da consentire l'instaurazione di convenzioni con gli Stati esteri per evitare una doppia imposizione. Questa è la situazione; ma poichè l'Amministrazione finanziaria finora ha fornito un'interpretazione diversa, il Governo prende atto del contenuto dell'emendamento e si rimette alle valutazioni della Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 26.0.21 nella nuova formulazione, confermo il parere favorevole che avevo già espresso sul testo precedente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.0.21/1 (Nuova formulazione), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.0.21 (Nuova formulazione), presentato dal relatore.

È approvato.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, anche in riferimento all'approvazione dell'emendamento 7.0.1 in materia di trattamento tributario di erogazioni liberali, presento il seguente ordine del giorno:

«La 6^a Commissione permanente, in sede di discussione del disegno di legge n. 2524, recante “Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria”,

premessi che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha aggiunto il comma 4-*quater* all'articolo 111 del T.U.I.R. con il quale si dispone che: "per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione";

impegna il Governo ad armonizzare la suddetta norma - per i medesimi soggetti e per le medesime prestazioni - alla normativa relativa all'imposta sul valore aggiunto».

0/2524/4/6^a

IL RELATORE

È stato sollevato giustamente un problema che non abbiamo avuto tempo di discutere. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 460 del 1997, recante disposizioni in materia tributaria e diritti non commerciali, aggiungendo il comma 4-*quater* all'articolo 111 del testo unico relativo alle imposte sui redditi, ha introdotto una disciplina che deve essere coordinata con le disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto al fine di evitare una pericolosa discrasia. Il testo dell'ordine del giorno impegna pertanto il Governo ad armonizzare la citata normativa con le disposizioni relative all'IVA.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno testè illustrato come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2524/4/6^a, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

D'ALÌ. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo Forza Italia sul provvedimento in esame nonostante contenga alcuni spunti positivi, quali le disposizioni in materia di demanio e in materia di finanziamento pubblico dei partiti. Il testo normativo conferma infatti l'assoluta confusione della nostra legislazione fiscale derivante dalla sovrapposizione e dall'incrocio di leggi, decreti legislativi e decreti-legge.

Ho registrato con rammarico la mancata approvazione nel corso della discussione di alcuni emendamenti che ho presentato a nome del Gruppo Forza Italia, relativi alla modifica del regime degli studi di settore e a provvedimenti riguardanti il personale dell'Amministrazione finanziaria. Pertanto, benchè siano stati apportati dei miglioramenti nel corso dell'esame in Commissione, il nostro giudizio rimane negativo.

Infine, a proposito alle disposizioni in materia di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per il settore dell'autotrasporto, il campo di applicazione della disciplina speciale dovrebbe essere individuato esclusivamente con riferimento ai soggetti beneficiari (gli autotrasportatori iscritti all'albo professionale), i quali possono fruire dell'agevolazione per il complesso delle attività esercitate, comprendente oltre al trasporto in senso stretto anche attività similari e connesse, come la spedizione, il deposito e i servizi logistici, che sono essenziali per la mobilità delle merci.

ALBERTINI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole al provvedimento in titolo che sostanzialmente condivido. Incontra il mio consenso anche la disposizione relativa alle anticipazioni del finanziamento pubblico ai partiti e sono d'accordo con le motivazioni espresse al riguardo dal Presidente. Nonostante ciò, ad avviso del Gruppo Rifondazione Comunista, la mancata approvazione di proposte emendative volte a stabilire parametri concreti e specifici in ordine all'elaborazione degli studi di settore ha inferto un *vulnus* alla normativa.

A tale riguardo rimarco con dispiacere il comportamento negativo assunto dal rappresentante del Governo che, per un equivoco procedurale, ha ritirato un emendamento che, sia pure in misura molto limitata, recepiva le indicazioni da noi suggerite. Pur sottolineando con forza tale insufficienza, la nostra valutazione delle disposizioni in esame è complessivamente positiva.

PRESIDENTE. In relazione agli emendamenti introdotti nel testo, il titolo del provvedimento dovrà essere così modificato: «Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonchè disposizioni varie di carattere finanziario».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Propongo alla Commissione di dare mandato al relatore ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Ringrazio i senatori della Commissione per il lavoro svolto.

I lavori terminano alle ore 22,45.